



***ACQUACOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA:
ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LVO 148/2008***

FERRARA 24 GIUGNO 2015

Silvano Natalini

Quadro normativo nazionale/oggi

- **DLgs n.148/2008** (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie)
- **D.M. Salute 8 luglio 2010** recante disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura;
- **D.M. Salute 3 agosto 2011**, in attuazione dell'art.6 del Dlgs 148, ..procedure che devono essere messe in atto dalle imprese di acquacoltura per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria;

IMPRESA DI ACQUACOLTURA

Ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura;

CAMPO DI APPLICAZIONE 1

Il D.Lgs. 148 non si applica:

a) agli animali acquatici ornamentali allevati in **acquari** di tipo non commerciale;



CAMPO DI APPLICAZIONE 1

Il D.Lgs. 148 non si applica:

b) agli animali **acquatici selvatici** raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;



CAMPO DI APPLICAZIONE 1

Il D.Lgs. 148 non si applica:

c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.

AUTORIZZAZIONE & REGISTRAZIONE

- **D.lgs 148/2008 Art. 4**
- Ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata ..

- **D.lgs 148/2008 Art. 5**
- Obbligo di registrazione nella banca dati nazionale dell'acquacoltura (BDN) da parte dei Servizi Veterinari delle ASL

DEROGHE ALLA AUTORIZZAZIONE

□ D.lgs 148/2008 Art. 4

□ 1. Ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata ..

4. Deroghe: il servizio veterinario regionale può limitare alla sola registrazione:

- a) gli impianti in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
- b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
- c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente al Reg. 853/2004 art. 1, paragrafo 3, lettera c)_ (*piccole quantità*)...


PICCOLE QUANTITA' di prodotti primari

- si intende un quantitativo pari ad un quintale (100 kg) per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura;
- il "livello locale" va identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda/impresa e nel territorio delle province contermini;

□5. *Relativamente ai casi di cui al comma 4 le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.*

LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA CONNESSO CON LE ACQUE INTERNE

REGISTRATO E AUTORIZZATO !



LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA CONNESSO CON LE ACQUE INTERNE ?

SOLO REGISTRATO ?



Anagrafe delle imprese di acquacoltura

D.lgs 148/2008 Art. 5.

1. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
2. I Servizi veterinari delle AUSL, registrano nella BDN tutte le imprese di acquacoltura insistenti sul territorio di competenza compresi i dati per la georeferenziazione.
3. Se si allevano specie sensibili alle malattie (allegato IV), dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella BDN anche i dati concernenti lo **stato sanitario**, le **movimentazioni** degli animali da e verso le suddette imprese e il riferimento all'**autorizzazione** .

NON devono essere registrate in BDN

- - attività escluse dal campo di applicazione del d.lgs 148 (ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale, pescato ..)
- acquatici ornamentali tenuti in negozi, laghetti e vasche da giardino, grossisti se non connessi con il sistema idrico o con trattamento delle acque reflue...
- stabilimenti riconosciuti 853/ 2004 (medesime condizioni sanitarie di registrazione e tracciabilità)

D.M. 8 luglio 2010 disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura

sola registrazione in BDN per:


- a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato es
.....LAGHETTO IN UN PARCO
- b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
- c) le imprese di acquacoltura che attuano una fornitura di **piccole quantità** di prodotti primari per il consumo umano dal produttore al/ai:
 - consumatore finale;
 - laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio;
 - coloro che somministrano a livello locale anche se non rielaborano i prodotti stessi conformemente all'art. 1, paragrafo 3, lettera c), del Reg.(CE) n. 853,

QUALCHE DATO (giugno 2015)

Aziende piscicoltura acqua dolce registrate in BDN in ER	201	%	201	%
laghetti pesca sportiva	4		5	
incubatoi, pesci riproduttori, vivaio	142	65,4%	182	62,3%
ingrasso per consumo umano	33	15,2%	48	16,4%
altro	23	10,6%	47	16,1%
Totale	217	100,0%	292	100,0%

QUALCHE DATO (2014/ 2015)

ALLEVAMENTI DI MOLLUSCHI in EMILIA-ROMAGNA



Quadro normativo regionale

- **L.R. 11 del 08/11/2012** *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne"* (BUR) n.231 del 08/11/2012 disposizioni relative alla pesca sportiva, professionale , all'acquacoltura, alle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne,
- **DGR n.1601 del 11 novembre 2013** *"Linee Guida per l'applicazione al settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 Agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs (BUR) n.337 del 15/11/2013) n.148/2008"*

19

L.R. 11 del 08/11/2012

"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne"

Art. 17 Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, **acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (...)** e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.

...

L.R. 11 del 08/11/2012

"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne"

Art. 19 Impianti di pesca a pagamento

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e **nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.**
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

...

LINEE GUIDA per L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 148 in EMILIA ROMAGNA


...le suddette indicazioni riguardano
nell'ambito delle attività di
acquacoltura, i settori

- piscicoltura,
- crostaceicoltura
- molluschicoltura

AUTORIZZAZIONE

L'atto di autorizzazione è adottato dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della regione Emilia-Romagna su parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario dell AUSL

PERCORSO AUTORIZZATIVO



REGISTRATI/AUTORIZZATI IN EMILIA ROMAGNA

20 GIUGNO 2015

AL

Requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione

- ✂ **PLANIMETRIA (con evidenza dei punti di carico scarico dell'acqua);**
- ✂ **ADOZIONE REGISTRO AZIENDALE (Art. 9)**
- ✂ **PROCEDURA DI BUONE PRASSI IGIENICHE (Art.10)**
- ✂ **PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA BASATO SUL RISCHIO AZIENDALE (Art. 11);**

- ✂ **Curriculum del laureato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici individuato dall'impresa**

D.M. 3 agosto 2011 art 3 comma 3

3. Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

REQUISITI AUTORIZZATIVI: Tracciabilità - Tenuta dei registri (art.9) *

PESCI

Allegato A1 - Registro Carico-Scarico
in allevamenti acquacoltura

[All A 1 RER registro integrato.doc](#)

Allegato A3 - Registro laghetti di pesca sportiva

[A11_A_3_RER_registro_LAGHETTI_PS.doc](#)

* *sanzioni*

TENUTA DEI REGISTRI

-da conservare per tre anni_

- Le **date** di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e scarico.
- Le aziende di destinazione devono riportare nei propri registri i dati della **az. di provenienza** e non della sede legale e/o amministrativa.
- Devono essere registrate al termine della schiusa della partita le **uova** prodotte in allevamento.
- Devono essere registrati i risultati del programma di **sorveglianza**, basato sulla valutazione del rischio.
- I **laghetti** di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale non necessitano di registro ma conservano copia della documentazione di scorta.

REQUISITI AUTORIZZATIVI: Buone Prassi (art.10)

Allevamenti di pesci:

Modalità di lavaggio e disinfezione di persone e automezzi

Modalità di movimentazione del pesce vivo

Scarico e stoccaggio mangimi

Gestione degli animali morti

Identificazione delle vasche

Adeguate delimitazione dell'impianto, accesso controllato di persone e automezzi.

Modalità di controllo degli uccelli ittiofagi

Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici

Derattizzazione

Formazione degli operatori (buone pratiche e biosicurezza)

Applicazione di buone pratiche, ove esistenti

REQUISITI AUTORIZZATIVI: Buone Prassi (art.10)

MOLLUSCHI

Modalità di lavaggio e disinfezione di persone e automezzi

Modalità di gestione e di eventuali movimentazioni del pesce vivo

Scarico e stoccaggio mangimi

Gestione degli animali morti (*sorveglianza passiva*)

Identificazione delle vasche/bacini/gabbie → zone

Adeguate delimitazione dell'impianto, accesso controllato di persone e mezzi.

Modalità di controllo degli uccelli ittiofagi

Derattizzazione

Formazione degli operatori (buone pratiche e biosicurezza)

Applicazione di buone pratiche, ove esistenti

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA BASATO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- art. 11 -

Tutte le aziende di acquacoltura, comprese le aziende in cui sono allevate specie non suscettibili, devono attivare, tramite un servizio privato, affidato a personale sanitario qualificato un programma di sorveglianza sanitaria (basato sulla valutazione del rischio), al fine di:

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- 1- Rilevare un aumento del tasso di mortalità".*.
«aumento del tasso di mortalità»: mortalità anomala in quantità notevolmente superiore al livello ritenuto normale per l'azienda o zona in questione, comprese quelle destinate alla molluschicoltura, nelle normali condizioni. Il riconoscimento dell'aumento del tasso di mortalità viene preso di comune accordo dal proprietario dell'azienda e l'autorità sanitaria competente;
- 2- Rilevare la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV parte II qualora siano allevate specie sensibili a tali malattie

MALATTIE NOTIFICABILI

STATUS

MALATTIE

Esotiche **Sindrome ulcerativa epizootica (EUS)**
Necrosi ematopoietica epizootica (EHN)

Infezione da *Bonamia exitiosa*

Infezione da *Perkinsus marinus*

Infezione da *Macrocytos mackini*

Eliminata

DM 27/12/2012

Sindrome di Taura (TS)

Malattia della testa gialla (YHD)

Non esotiche **Setticemia emorragica virale (VHS)**

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Herpesvirosi della carpa koi (KHV)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Infezione da *Marteilia refringens*

Infezione da *Bonamia ostreae*

Malattia dei punti bianchi (WSD)

MALATTIE NON ESOTICHE

	Malattia	Specie sensibili
pesce	Setticemia emorragica virale (VHS)	Aringa, coregoni, luccio, merluzzo ..., salmone del Pacifico, trota iridea, motella, salmotrota, rombo, spratto, temolo
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmone keta, salmone argentato, salmone giapponese, trota iridea, salmone rosso, salmone rosa, salmone reale, salmone atlantico	
Virus erpetico (KHV)	Carpa comune e carpa koi	
Anemia infettiva	Trota iridea, salmone atlantico, salmotrota	Nota: Cat 1 "Territorio nazionale"

MALATTIE ESOTICHE

	MALATTIA	SPECIE SENSIBILI
PESCI	NECROSI EMATOPOIETICA EPIZOOTICA	Trota iridea e pesce persico
	SINDROME ULCERATIVA EPIZOOTICA	Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius e Trichogaster
MOLLUSCHI	Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>) e ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>)
	Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>) e ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>)
	Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), ostrica di Olimpia (<i>Ostrea conchaphila</i>) e ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)
CROSTACEI	Sindrome di Taura	Gambero bianco del Golfo (<i>Penaeus setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>Penaeus vannamei</i>)
	Malattia della testa gialla	Gambero nero del Golfo (<i>Penaeus aztecus</i>), gambero rosa (<i>P. duorarum</i>), gambero Kuruma (<i>P. japonicus</i>), gambero tigre nero (<i>P. monodon</i>), gambero bianco del Golfo (<i>P. setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>P. stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>P. vannamei</i>)

programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio

Art. 8 comma 2

*" I controlli ufficiali .. ispezioni, visite e audit
...campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura,
tenendo conto del rischio di contrarre e diffondere
le malattie che le imprese di acquacoltura e gli
stabilimenti di trasformazione autorizzati
comportano..."*

Art. 11

*" Tutte le aziende, le zone e le zone destinate a
molluschicoltura applicano, in funzione del tipo di
produzione, un programma di sorveglianza sanitaria
basato sulla valutazione del rischio." (art.11 comma 1 D.lgs
148).*

LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE

LA COMMISSIONE HA PROPOSTO (Dec.
2008/896/CE), UN METODO ESTREMAMENTE
SEMPLICE CHE CONSIDERA 2 SOLI PARAMETRI
DI RISCHIO :

- ACQUA
- PESCE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Dec.2008/896/CE)

Stima della probabilità di contrarre/diffondere le malattie di cui all'allegato IV parte del D.lgs 148

I livelli di rischio sono 3 : elevato, medio, basso.

N.B. Se nessuna delle specie presenti è sensibile alle malattie elencate il livello di rischio è basso.

INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE

La probabilità di un'azienda di contrarre la malattia associata alla probabilità di diffonderla, individua il livello di rischio da assegnare ad ogni azienda

Probabilità di contrarre la malattia	Probabilità di diffondere la malattia		
	BASSA	MEDIA	ALTA
ALTA	M	A	A
MEDIA	B	M	A
BASSA	B	B	M

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Linee guida

Gli allevamenti di **pesci** delle specie sensibili sottopongono all'approvazione del Servizio veterinario dell'AUSL la valutazione del rischio predisposta secondo le modalità operative di cui all'allegato C1/a.

[All C 1a Pesci RER Analisi del rischio.doc](#)

[All C 1b Moll Cros RER Analisi del rischio.doc](#)

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA

Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio è connesso all'attribuzione dello stato sanitario alle imprese/aziende di acquacoltura.

L'impresa/azienda non dichiarata indenne (categoria 1) o non notoriamente infetta (categoria V), è considerata in via provvisoria di categoria III (stato sanitario indeterminato)

CATEGORIE SANITARIE DELLE AZIENDE DI ACQUACOLTURA (Allegato III, PARTE A)

Il Dlgs 148/2008 prevede che a TUTTE le aziende di acquacoltura sia attribuita, per ognuna delle malattie non esotiche notificabili, una delle 5 categorie sanitarie previste :

CATEGORIA I : Azienda indenne
CATEGORIA II : Azienda in programma di riconoscimento
CATEGORIA III : Azienda con stato sanitario indeterminato
CATEGORIA IV : Azienda in programma di eradicazione
CATEGORIA V : Azienda infetta

CONTROLLI UFFICIALI

- Dlgs 148/2008 , art. 8 -

I controlli ufficiali, vengono eseguiti dal servizio veterinario (art. 3 reg. 882/2004) con una frequenza minima stabilita in funzione dello stato sanitario dell'azienda/zona e del livello di rischio (all. III, B) e riguardano :

- **REGISTRO AZIENDALE**
 - **Movimentazione entrata/uscita**
 - **Mortalità in ogni unità epidemiologica**
- **RISULTATI PROGRAMMA SORVEGLIANZA BASATO SUL RISCHIO**
- **EVENTUALE CAMPIONAMENTO PER ESCLUDERE LA PRESENZA DI MALATTIE NOTIFICABILI ED EMERGENTI**

PRESENZA SPECIE SENSIBILI	CATEGORIA	LIVELLO RISCHIO	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLI ART 8 (uff.)	FREQUENZA CONTROLLI Art 11(priv.)
NO	I	BASSO	PASSIVO	1/ 4 ANNI	1/ 4 ANNI
SI	I	BASSO	ATTIVO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	I	MEDIO	MIRATO	1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	I	ELEVATO	PASSIVO	1/ ANNO	1/ANNO
	II	BASSO	MIRATO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	II	MEDIO		1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	II	ELEVATO		1/ ANNO	1/ ANNO
	III	BASSO	ATTIVO	1/ 2 ANNI	1/ ANNO
	III	MEDIO		1/ ANNO	2/ ANNO
	III	ELEVATO		1/ ANNO	3/ ANNO
	IV	BASSO	MIRATO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNO
	IV	MEDIO		1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	IV	ELEVATO		1/ ANNO	1/ ANNO
	V	BASSO	PASSIVO	1/ 4 ANNI	1/ 4 ANNI
	V	MEDIO		1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	V	ELEVATO		1/ 4 ANNI	1/ ANNO

PRESENZA SPECIE SENSIBILI	CATEGORIA	LIVELLO RISCHIO	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLI ART 8 (uff.)	FREQUENZA CONTROLLI Art 11(priv.)
NO	I	BASSO	PASSIVO	1/ 4 ANNI	1/ 4 ANNI
SI	I	BASSO	ATTIVO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	I	MEDIO	MIRATO	1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	I	ELEVATO	PASSIVO	1/ ANNO	1/ANNO
	II	BASSO	MIRATO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	II	MEDIO		1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	II	ELEVATO		1/ ANNO	1/ ANNO
	III	BASSO	ATTIVO	1/ 2 ANNI	1/ ANNO
	III	MEDIO		1/ ANNO	2/ ANNO
	III	ELEVATO		1/ ANNO	3/ ANNO
	IV	BASSO	MIRATO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNO
	IV	MEDIO		1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	IV	ELEVATO		1/ ANNO	1/ ANNO
	V	BASSO	PASSIVO	1/ 4 ANNI	1/ 4 ANNI
	V	MEDIO		1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	V	ELEVATO		1/ 4 ANNI	1/ ANNO

RICONOSCIMENTO DI ZONA E COMPARTIMENTO

- Sorveglianza mirata -

- NON SIANO PRESENTI SPECIE SENSIBILI
 -
- L'AGENTE EZIOLOGICO NON E' IN GRADO DI SOPRAVVIVERE ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
 -
- SIA STATO ESEGUITO, CON SUCCESSO , ALMENO PER 2 ANNI UN PIANO DI SORVEGLIANZA MIRATA (Art. 46 e 62 direttiva)

ZONE RICONOSCIUTE IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER QUANTO CONCERNE VHS E IHN

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Collagna (RE)

ZONE CONTINENTALI

Bacino Fontanacce - Valdarno

Bacino idrografico dei fiumi Fontanacce e Valdarno dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a 100 m. a valle dell' "Azienda S.V.A. srl allevamento ittico"

Bacino del fiume Silla

Dalla sorgente del fiume Silla allo sbarramento artificiale denominato Briglia di Palazzo

PROGRAMMI APPROVATI

Incubatoio Santo Massimo Poggio Berni (RN)

Lago Zaganti Dogana di Verucchio (RN)

□ Grazie!

